

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 11 DEL 20 MARZO 2023

INDICE

ADEMPIMENTI	3
<i>La rivalutazione del TFR.....</i>	<i>3</i>
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	4
<i>Giornalisti: i premi versati all'Inail da luglio devono essere indicati nella CU 2023</i>	<i>4</i>
<i>Whistleblowing: in Gazzetta il decreto legislativo</i>	<i>4</i>
<i>La difesa in giudizio non giustifica l'accesso alla posta elettronica del lavoratore.....</i>	<i>5</i>
<i>Assegni familiari: aggiornate le tabelle dei limiti di reddito</i>	<i>5</i>
<i>Aumenta il contributo integrativo al Fondo Mario Negri.....</i>	<i>6</i>
<i>CU 2023: nuove indicazioni per i dati assicurativi dei giornalisti.....</i>	<i>6</i>
<i>Approvata la delega per la riforma fiscale</i>	<i>7</i>
APPROFONDIMENTI	8
<i>L'esonero dal versamento del contributo addizionale CIG nel limite del Temporary Crisis framework</i>	<i>8</i>
<i>Il decreto sui flussi d'ingresso diventa triennale</i>	<i>9</i>
<i>ExtraUE: semplificato l'ingresso per motivi di lavoro</i>	<i>14</i>
<i>Deroga alle scadenze fiscali per il professionista ricoverato in ospedale</i>	<i>15</i>
NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA.....	17
<i>Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023.....</i>	<i>17</i>
<i>Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2023 e relativi adempimenti dell'INPS</i>	<i>19</i>
<i>Indennità una tantum per lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA iscritti a gestioni previdenziali INPS.....</i>	<i>28</i>

ADEMPIMENTI

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. SU DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Mar-22	109,9	3,483992	2,612994	0,375	2,987994	1,02987994
Apr-22	109,7	3,295669	2,471751	0,500	2,971751	1,02971751
Mag-22	110,6	4,143126	3,107345	0,625	3,732345	1,03732345
Giu-22	111,9	5,367232	4,025424	0,750	4,775424	1,04775424
Lug-22	112,3	5,743879	4,307910	0,875	5,182910	1,05182910
Ago-22	113,2	6,591337	4,943503	1,000	5,943503	1,05943503
Set-22	113,5	6,873823	5,155367	1,125	6,280367	1,06280367
Ott-22	117,2	10,357815	7,768362	1,250	9,018362	1,09018362
Nov-22	117,9	11,016949	8,262712	1,375	9,637712	1,09637712
Dic-22	118,2	11,299435	8,474576	1,500	9,974576	1,09974576
Gen-23	118,3	0,084602	0,063452	0,125	0,188452	1,00188452
Feb-23	118,5	0,253807	0,190355	0,250	0,440355	1,00440355

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Giornalisti: i premi versati all'Inail da luglio devono essere indicati nella CU 2023

L'INAIL, con l'istruzione operativa n. 2813 del 13 marzo 2023, ha reso noto che nella sezione "Dati assicurativi Inail" del modello CU 2023 devono essere indicati i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica a decorrere dal 1° luglio 2022.

A tal fine, nel campo relativo alla posizione assicurativa territoriale deve essere indicato il codice identificativo dell'azienda/datore di lavoro e relativo contro codice assegnato dall'Inail e comunicato via PEC a tutti i soggetti assicuranti da indicare per la presentazione delle denunce contributive mensili e per il versamento dei relativi contributi per il periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2023.

Whistleblowing: in Gazzetta il decreto legislativo

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il D.L. 24/2023, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il provvedimento disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La difesa in giudizio non giustifica l'accesso alla posta elettronica del lavoratore

Il Garante Privacy, nella newsletter n. 501 del 15 marzo 2023, ha chiarito che il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali. Tanto più se riguarda una forma di corrispondenza, come i messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente.

È una delle motivazioni con cui è stata sanzionata un'azienda che, dopo l'interruzione della collaborazione con un'esponente di una cooperativa, ne aveva mantenuto attivo l'account di posta elettronica, prendendo visione del contenuto e impostando un sistema di inoltrare verso un dipendente della società.

Assegni familiari: aggiornate le tabelle dei limiti di reddito

L'INPS, con la circolare n. 28 del 14 marzo 2023, ha pubblicato le tabelle aggiornate dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023.

Il medesimo provvedimento specifica i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2023.

Le indicazioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Quanto agli importi delle prestazioni, l'INPS indica che sono i seguenti:

- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Aumenta il contributo integrativo al Fondo Mario Negri

Il 1° marzo 2023, Confcommercio-imprese per l'Italia e Manageritalia, hanno siglato l'accordo con il quale hanno concordato l'aumento dell'aliquota a carico datore di lavoro del contributo integrativo dovuto al Fondo Mario Negri.

Più precisamente, il contributo integrativo è fissato nella misura del 2,35% a decorrere dal 1° gennaio 2022 e del 2,39% a decorrere dal 1° gennaio 2023, da calcolarsi sulla retribuzione convenzionale annua.

La decisione di aumentare la citata aliquota sorge per assicurare la continuità del processo di riallineamento in coerenza con il Piano di riequilibrio del Fondo pensione Mario Negri, approvato dalla Covip.

Nell'ambito di tale Piano, le Parti avevano sottoscritto il 16 giugno 2021, un accordo con il quale avevano prorogato, fino al 31 dicembre 2021, la vigenza del CCNL 21 luglio 2016 al fine di recepire le innovazioni in materia di welfare contrattuale nonché di garantire un confronto produttivo e paritario e la vigenza delle agibilità e delle tutele contrattuali.

Con detto accordo era stato inizialmente convenuto di fissare il contributo integrativo a carico datore di lavoro per il Fondo Mario Negri, previsto dall'art. 25 del CCNL Dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi, nella misura del 2,19%, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e del 2,31% a far data dal 1° gennaio 2021.

CU 2023: nuove indicazioni per i dati assicurativi dei giornalisti

L'INAIL, con l'istruzione operativa n. 2986 del 16 marzo 2023, facendo seguito alla precedente nota prot. 2813, ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione della CU 2023 per i giornalisti.

L'istituto evidenzia che molti datori di lavoro hanno già provveduto a rilasciare il CU 2023 indicando nel campo "posizione assicurativa territoriale" un dato diverso dallo specifico codice identificativo dell'azienda/datore di lavoro riservato all'assolvimento dell'obbligo contributivo per i giornalisti subordinati.

In questi casi, precisa la nuova nota, l'INAIL provvederà ad abbinare d'ufficio il codice fiscale del giornalista al codice identificativo del datore di lavoro.

Approvata la delega per la riforma fiscale

Il Consiglio dei ministri n. 25 del 16 marzo 2023, come già annunciato, ha approvato, con procedure d'urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale. Con riferimento all'IRPEF, si prevede una revisione dell'intero meccanismo di tassazione, in modo da attuare gradualmente l'obiettivo della "equità orizzontale", attraverso:

- l'individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
- il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
- la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapacienza, di dedurre l'eccedenza dal reddito complessivo;
- l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all'incremento del reddito del periodo d'imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d'imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l'incremento reddituale del periodo d'imposta rispetto a quello del precedente periodo d'imposta;
- la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

APPROFONDIMENTI

L'esonero dal versamento del contributo addizionale CIG nel limite del Temporary Crisis framework

L'INPS, con il messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023, ha reso noto che l'esonero dal versamento del contributo addizionale del 9%, 12% e 15% dovuto per l'utilizzo dei trattamenti di CIGO e CIGS (come previsto dall'art. 11, c. 2 del DL 21/2022) può essere fruito nel limite e nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis framework come definito dalla decisione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022.

Quest'ultimo prevede che le condizioni che devono essere rispettate sono le seguenti:

- Gli aiuti non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore agricolo;
- Gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- Gli aiuti devono essere concessi in favore di imprese colpite dalla crisi.

Più precisamente l'art.11, c. 2 del DL 21/2022 prevede espressamente che al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A (settori della siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria), dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Questo esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107, par. 3, del Trattato UE, che l'ha rilasciata con la decisione C82022) 8662 final del 24 novembre 2022.

Nei confronti di tale esonero trova applicazione anche l'art. 53, c. 1-quater del DL 34/2020, secondo cui i soggetti beneficiari delle agevolazioni per le quali è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non è possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), accedono agli aiuti al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

La circolare si è occupata anche dell'esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall'art. 7, c. 1 del DL 4/2022, per i periodi di sospensione 1/01/2022 - 31/03/2022.

In questo caso l'esonero si riferisce alle aziende individuate dai codici Ateco 2007 di cui all'allegato I (settori del turismo, attività ricreative, ristorazione, ecc.).

Questo fa riferimento al contributo addizionale per i trattamenti di CIGO (per le misure si veda sopra) e a quello del 4% dovuto per la fruizione dell'assegno di integrazione salariale del FIS o altra aliquota prevista dai singoli Fondi di solidarietà, compreso quello nella misura del 4% o dell'8% dovuto per i Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Trento e per quello di Bolzano.

Tale esonero è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4611 final del 7/07/2022 e può essere fruito nel rispetto dei limiti e delle condizioni della sezione 3.1 del Temporary framework definito con la comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final del 19/03/2020.

Il decreto sui flussi d'ingresso diventa triennale

Dopo la strage di Cutro, al fine di contrastare l'immigrazione clandestina e semplificare l'ingresso legale dei lavoratori stranieri, il Governo italiano ha adottato d'urgenza il DL 10/03/2023 n.20 (in G.U. n. 59/2023) che, in deroga all'art. 3 del T.U. immigrazione, prevede che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, non siano più solo fissate annualmente ma per il triennio 2023-2025.

Detto decreto viene sempre approvato dal Consiglio dei Ministri, con la novità che viene chiesto un parere anche alle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Se al termine dei 30 giorni il parere non è stato reso, il decreto viene comunque adottato.

Il decreto stabilisce le quote d'ingresso per ciascuno dei tre anni, tenendo conto dell'analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Anche se le quote d'ingresso sono definite per un triennio, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, verranno adottati ulteriori decreti.

Ingressi e assunzioni semplificate

L'intento del legislatore è anche quello di semplificare al massimo le procedure per l'ottenimento del nulla osta e il conseguente iter che porta all'instaurazione del rapporto di lavoro.

In dettaglio si prevede che le istanze di nulla osta che eccedono i limiti fissati dal decreto flussi possono essere riesaminate nell'ambito delle quote che verranno rese disponibili con gli ulteriori DPCM. Al fine di semplificare la procedura, in quest'ultimo caso non deve essere ripresentata la documentazione a supporto della richiesta di nulla osta già regolarmente prodotta in sede di prima istanza.

Il DL 20/2023 ha inteso anche prevenire l'immigrazione irregolare, prevedendo all'art.1, c.5 che con il decreto flussi vengano assegnate quote, in via preferenziale, ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con l'Italia, promuovono per i loro cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Fermo restando che il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero residente all'estero deve verificare presso il centro per l'impiego competente, l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il ruolo ricercato (art.22 del T.U. immigrazione), si prevede che tra i vari documenti da presentare allo sportello unico per l'immigrazione per ottenere il nulla osta all'ingresso, vi debba essere anche l'asseverazione (che adesso è stata resa strutturale inserendo nel T.U. immigrazione l'art.24-bis) rilasciata dai consulenti del lavoro o da uno degli altri professionisti di cui alla Legge 12/1979 oppure dalle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, attestante l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.

Queste verifiche, in origine, erano svolte dallo Sportello unico per l'immigrazione, come previsto dall'art.30-bis del DPR 394/1999. Poi il DL 73/2022 (L. 122/2022), al fine di semplificare l'iter di assunzione degli stranieri, aveva rimesso provvisoriamente ai professionisti di cui alla L. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro il compito di effettuarle. Adesso il DL 20/2023 ha reso strutturale tale compito assegnandolo a questi ultimi.

Viene semplificato ulteriormente l'iter di rilascio delle quote. In particolare, il nuovo comma 5.0.1. dell'art. 22 citato dispone che il rilascio del nulla osta avvenga entro 60 giorni, anche se non sono state acquisite dalla Questura le informazioni relative agli elementi ostativi all'ingresso dello straniero.

Nel caso in cui la Questura dovesse accertare la sussistenza dei citati elementi ostativi, il nulla osta o il visto d'ingresso vengono revocati, mentre se è già stato stipulato il contratto

di soggiorno questo viene risolto. Infine, nel caso in cui sia già stato rilasciato il permesso di soggiorno, quest'ultimo viene revocato (nuovo comma 5-quater).

Un'altra importante novità riguarda l'anticipazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Il comma 6-bis dell'art. 22 prevede che nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consenta lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata anche a carattere stagionale. Si presume, in questo caso, che lo straniero abbia ottenuto anche il visto d'ingresso rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica, e che quindi abbia fatto regolare ingresso in Italia, dato che doveva trovarsi ancora all'estero.

Riguardo all'asseverazione di cui si è detto sopra (nuovo art. 24-bis), si prevede che le verifiche di congruità tengano conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio, economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

L'asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo d'intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei citati requisiti, ossia come sopra detto, osservanza dei contratti collettivi e congruità del numero delle richieste di nulla osta.

Al fine di garantire maggiore stabilità ai titolari dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e ricongiungimento familiare, si prevede che la validità massima passi dagli attuali 2 anni a 3 anni, prima di dover richiedere il rinnovo alla Questura.

Ingressi legati all'istruzione e alla formazione

Il provvedimento interviene sull'art.23 del T.U. immigrazione, cambiandone in primo luogo la rubrica che da "Titoli di prelazione" viene modificata in "Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine" e in secondo luogo prevedendo che l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato dello straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione nel Paese di origine, possa avvenire al di fuori delle quote fissate con il DPCM.

La domanda di visto d'ingresso alla Rappresentanza diplomatica è presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte di un datore di lavoro.

Viene anche previsto che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione possa essere convertito in permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo al di fuori delle quote d'ingresso (art.6 del T.U. immigrazione).

Supporto al settore agricolo

L'art.5 del DL 20/2023 interviene per sostenere i datori di lavoro che hanno presentato le domande di nulla osta con il decreto flussi 2022 (DPCM 29/12/2022) ma che non hanno ottenuto tutte le quote richieste. In particolare, questi datori di lavoro possono ottenere, sulla base dei futuri decreti flussi emanati nel triennio 2023-2025, l'assegnazione di lavoratori con priorità rispetto ad altri datori di lavoro, comunque nei limiti delle quote riservate al settore agricolo.

Divieto di espulsione e respingimento

L'art. 19 del D.lgs. 286/1998 elenca i casi in cui opera il divieto di espulsione e respingimento. Il DL 20/2023 interviene sopprimendo la protezione che in origine veniva riconosciuta a una persona qualora esistessero fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui sopra, veniva tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

In ogni caso il legislatore tutela i titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati a questi soggetti. Infatti, si prevede che i titoli di soggiorno possano essere rinnovati, anche se per una sola volta e con durata annuale. Resta comunque ferma la possibilità di convertirli in permessi per motivi di lavoro sempre che ne ricorrano i requisiti.

Regime sanzionatorio più severo contro gli scafisti

Vengono incrementate le sanzioni comminate, ai sensi dell'art. 12 del T.U. immigrazione, a chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel

territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. In particolare, la reclusione originariamente prevista da uno a cinque anni adesso passa da due a sei anni. Mentre viene confermata la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Inoltre, si eleva la reclusione da sei a sedici anni (in origine da cinque a quindici anni) quando ricorrono le seguenti fattispecie:

- l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato riguarda cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Viene inserito anche il nuovo art. 12-bis al D.lgs. 286/1998 rubricato "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" secondo cui chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da 20 a 30 anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. Se la morte riguarda una sola persona la pena è la reclusione da 15 a 24 anni, mentre se dal trasporto clandestino delle persone derivano lesioni gravi o gravissime che riguardano una o più persone la pena è la reclusione da 10 a 20 anni.

ExtraUE: semplificato l'ingresso per motivi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 24 del 9 Marzo 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Le nuove norme rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all'azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificano le procedure per l'accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati.

Prima di tutto vengono inasprite le pene per i reati connessi all'immigrazione clandestina, introducendo il nuovo reato di "morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina", che prevede gravi pene: da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone, da 15 a 24 anni per morte di una persona e da 20 a 30 anni per la morte di più persone.

Si elimina la necessità di convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.

Novità si registrano anche nelle modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri. In particolare, le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere, tra l'altro, delle Commissioni parlamentari competenti.

In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Inoltre, si semplifica l'avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale.

Saranno previsti ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall'Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro.

Particolarmente interessante la revisione della durata del permesso di soggiorno rinnovato. Infatti, i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due come oggi.

Si stabilisce che i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e non sono risultati assegnatari abbiano la priorità rispetto ai nuovi richiedenti.

Al fine di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell'area delle elevate professionalità e nell'area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell'area assistenti e nell'area operatori è agente di polizia giudiziaria.

Si introducono norme per il commissariamento della gestione dei centri governativi per l'accoglienza o il trattenimento degli stranieri, e comunque per farne proseguire il funzionamento.

Si prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare al codice dei contratti pubblici, consentendo una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure. L'efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Infine, si definisce meglio la protezione speciale per evitare interpretazioni che portano a un suo allargamento improprio. Con norma transitoria si prevede che la nuova disciplina operi dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Deroga alle scadenze fiscali per il professionista ricoverato in ospedale

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 248 del 13 marzo 2023, ha chiarito che la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni, opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento.

Diversamente, non possono beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio. Ciò nel ragionevole presupposto che il cliente, per il cui conto opera il professionista, si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l'incarico.

La sospensione opera a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al

trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto.

L'interpello precisa poi che la disciplina in commento non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari, che, invece, rimangono invariati, non beneficiando il professionista di alcuna proroga, bensì della mera facoltà di adempiere nel più ampio periodo di sospensione così come delineato. Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l'adempimento rimane ad esso ancorato, anche con riferimento all'eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.

Si deve inoltre ricordare che la sospensione opera limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente l'evento malattia/infortunio. Per poter documentare detta data è auspicabile la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la "prova" anche con altri mezzi e, al contempo, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria al riguardo.

NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023

Circolare n. 28 del 14 marzo 2023

OGGETTO: **Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023**

SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2023 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

1. Premessa

Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Si ricorda che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo altresì all'articolo 10, comma 3, che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, non sono più riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 4

del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (cfr. la circolare n. 34/2022, paragrafo 5).

Tanto premesso, si precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2022 è stata pari all'1,5%.

Con riferimento a quanto precede, quindi, sono state aggiornate le tabelle (Allegato n. 1) da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare, elencati in premessa.

Le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2023

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2023 e per l'intero anno nell'importo mensile di 563,74 euro (cfr. la circolare n. 135/2022).

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l'anno 2023:

- 793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;
- 1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.

Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2023 e relativi adempimenti dell'INPS

Circolare 29 del 15 marzo 2023

OGGETTO: Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2023 e relativi adempimenti dell'INPS

SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le attività svolte annualmente dall'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, riguardanti l'elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, il rilascio della Certificazione Unica e la contestuale trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998. Si specificano, inoltre, i canali di accesso a disposizione dell'utenza per l'acquisizione della predetta Certificazione Unica 2023.

1. Premessa

L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a determinare annualmente il conguaglio fiscale di fine anno e, entro il 16 marzo di ogni anno, a rilasciare ai percettori di redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, la Certificazione Unica e a trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Con la presente circolare si illustrano le attività svolte dall'Istituto per gli adempimenti anzidetti, nonché le modalità attraverso le quali l'Istituto mette a disposizione dell'utenza la Certificazione Unica 2023.

2. Certificazione Unica 2023

L'Istituto, come ogni anno, ha predisposto, in conformità al Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2023, prot. n. 14392/2023, la Certificazione Unica sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti e la Certificazione Unica ordinaria (CUO) da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate anche al fine di predisporre la dichiarazione precompilata. Si illustrano di seguito le attività svolte dall'Istituto.

2.1 Conguaglio fiscale 2022

Come indicato in premessa, l'Istituto in qualità di sostituto d'imposta:

- effettua il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell'anno d'imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

- determina, sul reddito prodotto nell'anno d'imposta di riferimento (2022), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l'addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell'anno successivo (2023).

In riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000,00 euro, come previsto dalla normativa vigente, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

2.2 Termini e modalità di rilascio della Certificazione Unica ai contribuenti e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate

L'Istituto rende disponibile la Certificazione Unica ai percipienti in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

A partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2020, l'articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha unificato alla data del 16 marzo di ogni anno sia il termine di rilascio della CUS ai sostituiti sia quello di trasmissione telematica della CUO all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, a partire dal 16 marzo 2023, la Certificazione Unica 2023 è disponibile all'utenza tramite i consueti canali, come illustrato nei successivi paragrafi, e trasmessa, entro il medesimo termine, all'Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

2.3 Rettifica della Certificazione Unica

Tenuto conto che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica prevedono espressamente che, qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella medesima Certificazione Unica, il medesimo è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d'imposta che procederà alla correzione dei dati, l'Istituto, a partire dal 16 marzo 2023,

consente alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica. La rettifica può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente.

L'avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all'interessato mediante comunicazione inviata dall'Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), oppure accedendo ai Servizi Fiscali presenti all'interno della propria area personale "MyINPS", seguendo il percorso di navigazione sul sito www.inps.it: "I tuoi servizi e strumenti"

> "Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS" > "Comunicazioni Fiscali".

La nuova Certificazione Unica, rilasciata nella prevista modalità telematica, evidenzia, tra le annotazioni, che il contribuente, qualora si avvalga della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate, deve procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima Certificazione Unica.

3. Fornitura telematica della Certificazione Unica 2023

Nel ricordare che, alla data del 30 settembre 2021, sono stati dismessi tutti i PIN rilasciati dall'Istituto, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, si comunica che gli utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2023 dal sito www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all'interno della propria area personale "MyINPS" o attraverso il seguente percorso di navigazione: "Pensione e Previdenza" > "Benefici previdenziali e detrazioni" > "Certificazione Unica" > "Utilizza il servizio - Cittadini".

Per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l'Istituto ha previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, agli stessi, di delegare una persona di propria fiducia per l'accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli INPS (cfr. la circolare n. 127/2021).

È, inoltre, possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l'apposito servizio "Certificazione Unica", disponibile all'interno dell'applicazione "INPS Mobile", scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.

4. Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2023

L'Istituto, al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio, mette a disposizione i seguenti ulteriori canali di contatto per agevolare l'acquisizione della Certificazione Unica 2023.

4.1 Servizio erogato dalle Strutture territoriali dell'Istituto

Il rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2023 può essere richiesto presso il servizio di "Prima accoglienza", accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell'accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata attraverso i vari canali che l'Istituto ha messo a disposizione dell'utenza:

- App "INPS Mobile", disponibile per sistemi operativi Android e iOS;
- Portale internet dell'Istituto (www.inps.it);
- Contact Center (servizio con operatore).

4.2 Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata

I soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2023 al seguente indirizzo:

richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.

La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Conseguentemente, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.

I titolari di pensione che effettuano l'accesso all'area "MyINPS" - esclusivamente mediante SPID, CIE, o CNS - troveranno nella propria area riservata un avviso con le indicazioni utili per ricevere la Certificazione Unica via e-mail o PEC.

4.3 Istituti di Patronato, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all'assistenza fiscale

Per l'acquisizione della Certificazione Unica 2023 è possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all'assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

I predetti soggetti possono accedere ai servizi INPS mediante una delle seguenti modalità: credenziali SPID almeno di secondo livello, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica 3.0.

L'intermediario, preliminarmente all'accesso al modello di Certificazione Unica, deve identificare l'interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate quotidianamente in un apposito registro cronologico contenente il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità di quest'ultimo.

In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale l'interessato abbia rilasciato delega, come previsto dal successivo paragrafo 5, l'intermediario dovrà acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato. La delega per il prelievo del modello di Certificazione Unica deve contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici dell'interessato e relativo codice fiscale;
- anno d'imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare;
- data di conferimento della delega.

La visualizzazione della Certificazione Unica 2023 da parte degli intermediari è subordinata all'inserimento in procedura di alcuni dati riguardanti l'utente. In particolare, ai fini dell'accesso alla banca dati, l'intermediario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato n. 1 alla presente circolare, deve indicare tutti gli elementi informativi di seguito indicati: codice fiscale del soggetto per il quale si intende visualizzare la

Certificazione Unica 2023, esistenza di delega specifica, tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica, data della delega e, in aggiunta, uno tra i seguenti elementi:

- posizione previdenziale (numero pensione);
- numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell'intermediario;
- inserimento di un file contenente la scannerizzazione della delega all'intermediario e del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica.

4.4 Spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell'erede di soggetto titolare

Per richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell'erede di soggetto titolare sono attivi i seguenti canali di contatto:

- Canale telefonico: esclusivamente su richiesta del titolare, la relativa Certificazione Unica sarà spedita alla residenza del titolare medesimo risultante dagli archivi dell'Istituto. A tale fine, è stato attivato il numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile. È anche possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica chiamando il Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);
- Canale posta elettronica ordinaria: detto canale consente ai soggetti non titolari, quali il soggetto delegato ovvero l'erede di soggetto deceduto, di acquisire la Certificazione Unica. L'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta di spedizione della Certificazione Unica è il seguente: richiestacertificazioneunica@inps.it.

In particolare, nel caso di soggetto delegato, il delegato dovrà richiedere la Certificazione Unica 2023, corredando la predetta richiesta, della fotocopia di un proprio documento di identità e di un documento di identità del delegante, entrambi in corso di validità legale.

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all'indirizzo di residenza del delegante risultante dagli archivi dell'Istituto.

Nel caso di richiesta presentata da eredi del titolare della Certificazione unica, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all'indirizzo di residenza dell'erede che presenta l'istanza.

4.5 Spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all'estero

I pensionati residenti all'estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero: 0039-06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all'indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell'Istituto.

4.6 Servizio di "Sportello Mobile"

In considerazione dell'oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici messi a disposizione dall'Istituto, da tempo è stato attivato un servizio dedicato a particolari categorie di utenti (ad esempio, ultrasettantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale - Categoria: Ciechi

civili - indipendentemente dall'età, ecc.), denominato "Sportello Mobile", per l'erogazione con modalità agevolate di alcuni servizi istituzionali, tra i quali il rilascio della certificazione in argomento.

Gli utenti che abbiano ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell'iniziativa, possono, infatti, contattare, al numero telefonico e all'orario indicato nella comunicazione stessa, un operatore della Struttura territorialmente competente e richiedere l'invio della certificazione, che sarà spedita alla residenza del titolare medesimo risultante dagli archivi dell'Istituto.

4.7 Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate

Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2023 anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l'Istituto per l'attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche Amministrazioni è subordinata all'esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.

5. Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2023 al soggetto non titolare

Si ricorda che la Certificazione Unica 2023 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata agli Istituti di Patronato, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all'assistenza fiscale (cfr. il precedente paragrafo 4.3) o attraverso il servizio di posta elettronica ordinaria (cfr. il precedente paragrafo 4.4), sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.

Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l'INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. L'intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la predetta documentazione per un periodo di tre anni. Tale onere di conservazione non sussiste se

l'intermediario ha inserito in procedura la scansione della delega e del documento di riconoscimento del soggetto interessato.

Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Delle modalità di rilascio della Certificazione Unica 2023 sopra descritte sarà data ampia diffusione attraverso il sito internet dell'Istituto e i social media.

Indennità una tantum per lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA iscritti a gestioni previdenziali INPS

Circolare 30 del 16 marzo 2023

OGGETTO: Articolo 2-bis del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 19 agosto 2022. Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, il cui riconoscimento è previsto dal decreto interministeriale 19 agosto 2022, come modificato dal decreto interministeriale 7 dicembre 2022.

1. Premessa e quadro normativo

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 19 agosto 2022 - attuativo dell'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 - ha definito i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Il richiamato decreto interministeriale 19 agosto 2022, nel definire i criteri e le modalità per il riconoscimento della predetta indennità una tantum, all'articolo 2, comma 2, ha previsto, tra i requisiti di accesso, la titolarità di partita IVA attiva alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti.

Il successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 7 dicembre 2022, ha introdotto l'articolo 2-bis al citato decreto interministeriale 19 agosto 2022, che prevede il riconoscimento dell'indennità una tantum in argomento anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA.

Tanto rappresentato, in riferimento alla nuova platea di beneficiari, con la presente circolare vengono fornite indicazioni per coloro che sono iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS.

2. Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA. Requisiti e misura della prestazione

L'articolo 2-bis del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede il riconoscimento dell'indennità una tantum anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA, che soddisfano i medesimi requisiti individuati per le altre categorie di beneficiari dell'indennità dallo stesso decreto interministeriale.

In ragione di quanto sopra, i lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, ai fini dell'accesso all'indennità una tantum, devono possedere i requisiti di seguito riportati e per le cui indicazioni di dettaglio si rinvia ai paragrafi 2, 3, 4, 7 e 8 della circolare n. 103 del 26 settembre 2022.

Si evidenzia, inoltre, che tra gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2-bis del citato decreto interministeriale le seguenti categorie:

- assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli);
- soci di società o componenti degli studi associati.
-

Quest'ultime categorie rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del medesimo decreto interministeriale, per le cui indicazioni amministrative si rinvia alla circolare n. 103/2022.

In particolare, nella citata circolare è stato precisato che per gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli), il requisito della titolarità della partita IVA è soddisfatto laddove il titolare dell'impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022; analogamente, per i soci di società e componenti di studi associati il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Pertanto, i coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o socio di società (artigiani/commerciati/agricoli), nonché i soci di società o i componenti degli studi associati rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 del richiamato decreto interministeriale 19 agosto 2022.

Tanto chiarito, si riepilogano di seguito i requisiti di accesso all'indennità una tantum in oggetto:

- a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d'imposta 2021;
- b) essere già iscritti alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
- c) avere un'attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;
- e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- f) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

In ordine al regime delle incompatibilità tra l'indennità di cui alla presente circolare e le indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti e di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si rinvia al paragrafo introduttivo della Parte III della circolare n. 127 del 16 novembre 2022.

L'articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 19 agosto 2022, prevede che l'importo dell'indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell'anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro.

Il citato decreto-legge n. 144/2022, all'articolo 20, prevede che l'indennità una tantum di cui all'articolo 33 del decreto Aiuti è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Pertanto, in presenza del predetto requisito reddituale (reddito complessivo non superiore a 20.000 euro), l'indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro, anziché nella misura di 200 euro.

Si precisa che ai fini del riconoscimento dell'indennità una tantum nella misura complessiva pari a 350 euro, i lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS devono altresì soddisfare congiuntamente tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f).

L'indennità una tantum a favore delle categorie di lavoratori interessati è erogata dall'INPS a domanda, da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3 della presente circolare.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità una tantum nella misura complessiva pari a 350 euro l'assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare - pena l'inammissibilità dell'istanza - di non avere percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 20.000 euro (cfr. il successivo paragrafo 3 della presente circolare).

L'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell'indennità in argomento non è riconosciuto l'accredito di alcuna contribuzione figurativa.

3. Presentazione della domanda

I lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA come sopra individuati, iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, al fine di ricevere l'indennità una tantum in esame, devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”

> selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondente alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita IVA”.

- “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”;
- “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell’Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”;
- “Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”;
- “Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una tantum in argomento sono le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da

rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Si evidenzia che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, ai fini dell'accesso all'indennità una tantum in oggetto, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, la domanda di accesso all'indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l'indennità è tenuto, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5, del decreto interministeriale 19 agosto 2022, alle seguenti dichiarazioni, che vengono rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
- b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
- d) di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro;

- e) di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 20.000 euro;
- f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell'INPS;
- g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l'accesso all'indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Si evidenzia che le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d'imposta 2021 - lettere d) ed e) di cui all'elenco sopra riportato - sono tra loro alternative.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l'indennità una tantum è corrisposta dall'INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell'Istituto al momento del pagamento.

Per l'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS procederà alla successiva loro verifica, anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.

Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui sopra, risulti l'insussistenza dei requisiti previsti dal novellato decreto interministeriale 19 agosto 2022, l'INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennità.

4. Finanziamento e monitoraggio

Agli oneri derivanti dal decreto interministeriale 7 dicembre 2022, quantificati in 28 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022.

L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa, comunicando al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse al pagamento.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione all'INPS e agli enti di previdenza sulle risorse residue affinché non siano adottati altri provvedimenti concessori.

L'INPS procede alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, nonché di quanto previsto dal citato articolo 5.

5. Istruzioni contabili

Per rilevare il riconoscimento dell'indennità una tantum in argomento, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, si istituiscono i seguenti conti, nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione oneri vari (GAZ):

GAZ30254 – per rilevare l'indennità una tantum corrisposta direttamente ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS – art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 50/22, convertito dalla legge n. 91/2022; art. 20 del decreto-legge n. 144/2022 convertito dalla legge n. 175/2022; art. 2-bis del D.l. 19 agosto 2022, introdotto dal D.l. 7 dicembre 2022.

Il debito andrà rilevato al conto in uso GAZ10154, che sarà adeguato nella denominazione.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del codice bilancio in uso "3284".

Le procedure gestionali consentiranno la riemissione in pagamento delle somme riaccreditate, perché non riscosse dai beneficiari, contraddistinte dal medesimo codice bilancio "3284", attribuendo gli importi al conto in uso GPA10144 che sarà opportunamente ridenominato.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituisce il seguente conto:

GAZ24254 – Entrate varie - recupero e/o rentroito dell'indennità una tantum corrisposta ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS – art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 50/22, convertito dalla legge n. 91/2022; art. 20 del decreto-legge n. 144/2022 convertito dalla legge n. 175/2022; art. 2- bis del D.l. 19 agosto 2022, introdotto dal D.l. 7 dicembre 2022.

Al citato conto viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni", il codice bilancio già esistente "1217", opportunamente ridenominato.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAZ00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "Recupero indebiti per prestazioni".

Il codice bilancio "1217", sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale. Si riporta, nell'Allegato n. 1, la variazione intervenuta al piano dei conti.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)